

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (O sulle banche, OBCR)

Modifica del 12 novembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

L'ordinanza del 17 maggio 1972¹ sulle banche è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 4 lett. d

⁴ Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:

- d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e che non esercitino alcuna attività nel settore finanziario; o

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2003.

12 novembre 2003	In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
------------------	---

¹ RS 952.02

